

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26241 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/06/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

SAVARESE Antonio, nato a Vico Equense il 25/12/1964

avverso la sentenza emessa il 29/01/2026 dalla Corte d'Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. contestato al capo h), alla misura del trattamento sanzionatorio e alla concedibilità della sospensione condizionale, ed il rigetto del ricorso nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/01/2026, la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Napoli, in data 19/06/2024, con la quale – per quanto qui rileva - SAVARESE Antonio era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capi a e f) e di cui agli artt. 5, 8, 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti

in concorso quale effettivo gestore delle società, ritenute mere cartiere, AS TRADING s.r.l. (capo b), AREA TRADE s.r.l. unipersonale (capi c e g), nonché quale titolare e gestore della ditta individuale (anch'essa ritenuta cartiera) A.S. SAVA SERVICE di SAVARESE ANTONIO (capo d).

In particolare, la Corte d'Appello: ha assolto il SAVARESE dai reati associativi per non aver commesso il fatto; ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 10-ter contestato al capo b) per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato il trattamento sanzionatorio eliminando la pena per il reato estinto e dichiarando i reati di cui agli artt. 5 e 10-ter, contestati al capo g, assorbiti nelle corrispondenti ipotesi contestata al capo c); ha revocato la confisca disposta nei confronti del SAVARESE limitatamente alla parte relativa ai reati associativi; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Ricorre per cassazione il SAVARESE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei reati di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e all'attribuzione al SAVARESE della qualifica di amministratore di fatto delle società AS TRADING e AREA TRADE. Si censura il carattere elusivo (perché esauritosi nella mera condivisione di quanto affermato dalla sentenza di primo grado) della motivazione adottata dalla Corte territoriale nel rigettare il corrispondente motivo di appello, imperniato sulla mancanza di prova, alla luce delle risultanze acquisite, in ordine alla asserita integrale riconducibilità, nell'alveo della inesistenza soggettiva, di tutte le operazioni effettuate dalle società e dalla ditta individuale di cui ai capi di accusa, e alla attribuibilità delle stesse al SAVARESE. Si sottolinea, al riguardo, che la totale astrattezza e genericità della motivazione era indirettamente confermata dall'assoluta assenza di sequenze esplicative della consapevole partecipazione del ricorrente a negoziazioni di sorta, propedeutiche all'emissione di fatture fittizie.

2.2. Violazione di legge con riferimento alla illegittima duplicazione consistita nella condanna per l'omesso versamento IVA contestato al capo h), pur essendo tale condotta già contemplata nel capo d).

2.3. Illegalità della pena conseguente non solo alla indebita duplicazione di cui al capo precedente, ma anche in quella rilevabile nel confronto tra i capi g) e c).

2.4. Violazione di legge con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale, pur ricorrendone i presupposti.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, fondato illegittimamente sulla impossibilità di accordare ulteriori diminuzioni.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. contestato al capo h), alla misura del trattamento sanzionatorio e alla concedibilità della sospensione condizionale, ed il rigetto del ricorso nel resto, ritenendo infondate le ulteriori censure devolute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente ai profili esposti di qui a breve.

2. Le censure mosse dalla difesa in ordine alla configurabilità dei reati di cui all'art. 8, e all'attribuzione al SAVARESE della qualifica di amministratore di fatto, sono manifestamente infondate ed in parte prive delle necessarie connotazioni di specificità.

2.1. Per ciò che riguarda il primo ordine di rilievi, deve osservarsi che la Corte territoriale, lungi dall'operare un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ha posto in evidenza, condividendoli, gli elementi ritenuti idonei ad attribuire alle società AS TRADING e AREA TRADE la qualifica di mere cartiere, inserite nell'ampissimo contesto di "frodi carosello" delineato nei vari capi di accusa: elementi illustrati più diffusamente nella sentenza di primo grado (da valutare congiuntamente a quella d'appello, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme").

In particolare, quanto alla AS TRADING, la Corte d'Appello ha valorizzato (pag. 21 seg.) la totale assenza di depositi per lo stoccaggio delle merci apparentemente acquistate, l'assenza di capitale proprio (i fornitori venivano pagati con gli anticipi delle società clienti), nonché il rinvenimento, presso la società *buffer* di secondo livello NEA CHEM s.r.l., di un file riepilogativo delle operazioni compiute "a monte" dalla AS TRADING (acquisti intracomunitari) e "a valle" (vendita alle *buffer* di primo livello RIA CHEM s.r.l. e VDN s.r.l.): si sottolinea, tutt'altro che illogicamente, che il possesso di un siffatto file non poteva trovare spiegazione diversa dal pieno inserimento della società nel sistema fraudolento (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata, nonché pag. 10 della sentenza di primo grado, in cui si afferma che "la costante presenza di vendite sottocosto, l'omesso versamento dell'IVA addebitata a clienti nazionali, l'assenza di magazzini/depositi presso cui stoccare la merce, appaiono elementi fortemente indicativi del fatto che la AS TRADING s.r.l. abbia operato solo cartolarmente e con esclusiva finalità fraudolenta, in quanto interposta in rapporti commerciali svoltisi tra soggetti diversi, di talchè tutte le fatture emesse dalla società per l'anno 2015 e per il primo trimestre 2016 sono da ritenersi 'soggettivamente' inesistenti").

Quanto alla AREA TRADE, la Corte d'Appello ha condiviso le valutazioni del primo giudice circa la continuità assicurata con tale società al meccanismo fraudolento, valorizzando (oltre a quanto emerso in ordine ai legami parentali tra gli amministratori di diritto e di fatto: cfr. infra, § seg.) il fatto, di intuitiva dirompente rilevanza, che detta società aveva iniziato ad operare massicciamente proprio dopo il controllo effettuato presso la AS TRADING dall'Agenzia delle Entrate (cfr. pag. 22 seg. della sentenza impugnata, nonché pag. 11 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia tra l'altro che "anche tale società, al pari della AS TRADING s.r.l., non ha personale dipendente, non dispone di depositi ed effettua cessioni sottocosto", ed aveva effettuato operazioni fraudolente per gli ingentissimi importi ivi dettagliatamente precisati).

2.2. Analoghe considerazioni devono svolgersi – all'esito della valutazione congiunta delle sentenze di primo e di secondo grado - con riferimento alle doglianze relative all'attribuzione al SAVARESE, nella concorde prospettiva accolta dai giudici di merito, della qualifica di amministratore di fatto della AS TRADING (formalmente amministrata da SOLINAS Antonio, cognato del ricorrente) e AREA TRADE (formalmente amministrata da SOLINAS Pasquale, fratello di Antonio. I due SOLINAS, anch'essi condannati in primo grado, hanno definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.: cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

Per ciò che riguarda la AS TRADING, è stato posto in rilievo – oltre allo stretto legame parentale tra il ricorrente e l'amministratore di diritto – che durante il controllo dell'Agenzia delle Entrate il SAVARESE, presente nei locali della società, "è intervenuto per fornire, al posto del SOLINAS, tutti i chiarimenti sulle modalità di svolgimento dell'attività sociale, che al contrario ha dimostrato di non sapere praticamente nulla dell'attività e dei clienti e fornitori con cui la società aveva operato da oltre un anno (cfr. pag. 8-9 dell'informativa e in particolare PVA allegato)" (cfr. pag. 10 della sentenza di primo grado).

Quanto alla AREA TRADE, la Corte d'Appello ha posto in evidenza (pag. 23) le risultanze delle intercettazioni telefoniche: essendo emerso, da un lato, il fatto che il SAVARESE aveva sollecitato, dall'utenza di SOLINAS Pasquale, l'attivazione di nuove utenze mobili, ma con l'operatore aveva declinato le generalità dello stesso SOLINAS, anziché le proprie. D'altro lato, il SOLINAS Pasquale aveva in un'occasione comunicato al SAVARESE di aver provveduto ad aumentare la disponibilità di prelevamento quotidiana sui conti della AREA TRADE. Sempre dalle intercettazioni, era poi emerso che il SAVARESE prelevava pressoché quotidianamente il SOLINAS per recarsi con lui nella sede sociale, ed ivi trattenersi fino al tardo pomeriggio.

2.3. Sulla scorta degli elementi fin qui sintetizzati, il primo giudice aveva motivato la condanna dei SOLINAS evidenziando che i due avevano deliberatamente fatto in modo che fosse il SAVARESE ad occuparsi di fatto delle società da loro formalmente amministrate, nelle quali egli li aveva introdotti solo fittiziamente (cfr. pag. 18 della sentenza di primo grado).

Si tratta di considerazioni in parte esplicitamente riprese dalla Corte territoriale, che appaiono del tutto prive di criticità deducibili in questa sede e consentono di ritenere corretta la qualificazione attribuita al SAVARESE, dal momento che l'interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate, al posto dell'ignaro amministratore di diritto, non appare immaginabile se non nella prospettiva accusatoria, non diversamente dalla preoccupazione di SOLINAS Pasquale di comunicare il nuovo limite di prelevamento bancario al ricorrente.

Allo stesso modo, le considerazioni concordemente svolte dai giudici di merito in ordine alla qualifica di mere cartiere delle due società, pienamente inserite nel sistema di frodi carosello scoperto all'esito delle indagini, risultano del tutto immuni da censure. Deve piuttosto osservarsi che, a fronte di tali convergenti risultanze, pienamente idonee a convalidare l'ipotesi accusatoria – ulteriormente confortata dalla successiva emersione, per fatti analoghi, della ditta individuale A.S. SAVASERVICE DI SAVARESE ANTONIO (cfr. pag. 12 della sentenza di primo grado) - ben avrebbe potuto il ricorrente offrire elementi concreti per demolire o comunque efficacemente contrastare l'ipotesi medesima, anche nella prospettiva del principio della c.d. "vicinanza della prova" (sul punto, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 13873 del 12/02/2026, Spadafora, Rv. 289780 – 01, secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, spetta all'imputato, ove la pubblica accusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni o di massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivi elementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di cd. 'vicinanza della prova', acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva». In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 – 01).

3. Il terzo motivo è invece fondato.

Il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo h) al SAVARESE nella sua qualità di titolare e gestore di fatto della "ditta cartiera AS SAVA SERVICE di SAVARESE Antonio", presenta invero connotazioni identiche alla contestazione del medesimo reato contenuta nel capo d). Le sentenze di merito non forniscono chiarimenti a tale specifico riguardo: deve quindi disporsi, in accoglimento del motivo di ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto (e per l'eventuale espunzione di tale capo di

accusa, nell'ipotesi di conferma che si tratti di mera duplicazione) ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.

4. Ad analoghe conclusioni di annullamento con rinvio deve pervenirsi, in linea con le stesse conclusioni del Procuratore Generale, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Pur avendo affermato di aver tenuto conto della ulteriore duplicazione rilevata dalla difesa relativamente ai capi c e g, la Corte territoriale – chiamata a rideterminare la pena anche quanto all'individuazione del reato più grave, dopo l'assoluzione per il reato associativo – ha effettuato un aumento complessivo che non pare congruo rispetto al numero di reati residui, contenuti all'interno dei vari capi per cui è stata confermata la condanna. Deve quindi disporsi, anche *in parte qua*, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. Le doglianze in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche sono manifestamente infondate.

Al di là dell'improprio richiamo della Corte territoriale alla diminuzione operata per la scelta del rito, assume rilievo dirimente la mancata contestazione, nei necessari termini di specificità, del principale rilievo della Corte d'Appello, imperniato sull'insussistenza di elementi positivamente valutabili.

6. La residua doglianza, in tema di sospensione condizionale, è inammissibile perché non risulta dedotta in appello.

Deve invero darsi seguito, al riguardo, agli indirizzi interpretativi di questa Suprema Corte secondo cui, da un lato, «è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, con unico motivo, una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo» (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01).

D'altro lato, viene in rilievo l'ulteriore insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice di appello non è tenuto a motivare in ordine al mancato esercizio del potere discrezionale di concedere d'ufficio la sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., quando l'interessato non abbia formulato al riguardo alcuna richiesta; ne deriva che il mancato riconoscimento del beneficio non costituisce violazione di legge e non configura mancanza di motivazione suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563 – 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo h) e al trattamento sanzionatorio, conrinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 30 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Vittorio Pazienza

Il Presidente
Giovanni Liberati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale